

Capitolo 2

Esempi di scrittura giuridica

Mirko Tavoni

Lo scopo di questo capitolo è introdurre la lettura e il commento di brani che costituiscano esempi positivi di scrittura, da affiancare alla riscrittura di documenti contenenti difetti comunicativi e linguistici, sui quali sono invece incentrati i restanti capitoli.

I tre brani, i primi due dei quali presento come modelli positivi, hanno tutti a che fare con la scrittura giuridica, costituiscono esempi estremamente diversi l'uno dall'altro e dunque si prestano a commenti molto differenziati.

Il brano di **Piero Calamandrei** è tratto da *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*¹ ed è un brano rivolto a profani: un brano elegantemente divulgativo, scritto da un giurista con autentiche doti di scrittore e giornalista, che comunica al pubblico colto caratteristiche essenziali delle professioni giuridiche e riflessioni su di esse, in linguaggio comune, con sintassi e testualità affabilmente discorsive, senza alcun tecnicismo. Il brano letto e commentato, in particolare, costituisce un elogio della chiarezza, della capacità di sintesi e della auto-riduzione del soggetto parlante o scrivente a pura trasparenza verso il destinatario: valori positivi che si possono proporre come autorevole incoraggiamento alla linea didattica portante di questo manuale.

Il brano di **Hans Kelsen** è tratto da *Teoria generale del diritto e dello Stato*²: è un brano teorico, che svolge al livello più alto della speculazione giuridica argomentazioni straordinariamente trasparenti dal punto di vista della formulazione linguistica. Parte di un trattato teorico, scritto da un giurista e destinato a giuristi, nella sua difficoltà concettuale esso è mirabilmente privo di difficoltà accessorie imputabili all'uso di lessico tecnico-scientifico e alla forma dell'espressione. Si è dunque cercato di cogliere in cosa consista la sua capacità di svolgere un'argomentazione difficile, che presuppone concetti filosofici, intende demistificare il modo di ragionare comune ed è arduamente controintuitiva, nella massima limpidezza e addirittura semplicità della struttura linguistica.

Infine, il brano di **Tullio Ascarelli** è tratto dal *Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'impresa*³, un classico manuale universitario di diritto commerciale, e presenta la struttura e la testualità tipiche di un manuale a stampa evolutosi a partire da lezioni orali, trascritte, quindi passate attraverso la fase delle dispense universitarie prima di stabilizzarsi in quella di libro. Il testo non ha certo le qualità uniche (nella loro rispettiva diversità) degli esempi di Calamandrei e Kelsen; e d'altra parte, addentrandosi a differenza di essi in formulazioni e casistiche normative specifiche e dettagliate, si avvicina di più ai problemi di scrittura la cui analisi è al centro dei restanti capitoli.

Quindi, mentre i primi due esempi si prestano piuttosto a essere ammirati in modo comprensivo, ma abbastanza esterno alle pratiche di scrittura di cui si discute nel manuale, questo si presta molto di più a essere commentato nel dettaglio e a fornire in ciò materia di

¹ Calamandrei (1989 [1935]).

² Kelsen (1994).

³ Ascarelli (1962).

esercitazione e riscrittura. Il commento a questi brani non riguarda gli aspetti giuridici. Esso offre invece le reazioni di lettura di un linguista (nonché lettore colto generico) da mettere a confronto con le reazioni di quanti hanno una formazione per lo più giuridica. Lo scopo, che mi auguro sia stato in parte raggiunto, è quello di dimostrare l'esistenza di punti di vista diversi dai quali può essere guardata la qualità della comunicazione di concetti.

I. LETTURA DI UN BRANO DI PIERO CALAMANDREI

È anzitutto degno di nota l'orientamento anti-retorico del brano, che ci permette di assumerlo come «bandiera» dell'orientamento del manuale. In particolare:

- a) la negazione dell'opinione vulgata che un avvocato debba essere un retore (nel senso tradizionale ed esteriore del termine);
- b) la sua assimilazione, piuttosto, da un lato all'architetto (razionalista) dall'altro all'artista o allo storico;
 - la prima similitudine (architetto) esprime l'ideale di una eloquenza forense *razionale* ed essenziale, consistente nella chiara e manifesta strutturazione dell'argomentazione;
 - la seconda e la terza (artista e storico) esprimono l'idea della legittima soggettività del difensore nel cogliere e presentare il senso dei fatti, e introducono in modo originale il rapporto fra la *verità* delle parti e la dialettica processuale;
- c) l'elogio della capacità di sintesi e della capacità di parlare ai profani.

Il brano stesso si offre come esempio degli ideali che esprime, attraverso alcune scelte relative alle strutture testuali e linguistiche. In particolare:

- a) uso di lessico comune e di lessico colto non specialistico, verificabile anche dal confronto con il *Vocabolario di base* operato automaticamente attraverso test di leggibilità (*Gulpease*)⁴;
- b) frasi di media lunghezza e complessità sintattica, anche questo automaticamente verificabile attraverso test di leggibilità (*Gulpease*)⁵ ;
- c) strutturazione testuale per brevi unità di contenuto, quasi aforismi; ordinati in successione tale da guidare il lettore a visitare uno dopo l'altro diversi aspetti di un discorso coerente, lasciando impliciti i nessi logici fra l'uno e l'altro, che non è necessario esplicitare grazie alla chiarezza della linea argomentativa, perfettamente percepibile per semplice successione ordinata degli argomenti⁶.

Della cosiddetta oratoria forense

Non credo che nelle nostre facoltà di giurisprudenza ci sia bisogno di addestrare i giovani alla eloquenza forense, come nelle antiche scuole di retorica. Gli studi giuridici devon servire a sciogliere il pensiero: quando questo sia agile e pronto, l'eloquio si scioglie da sé.

Ma se una scuola di oratoria forense si dovesse istituire, la farei funzionare così: darei all'allievo da studiare, in una mattinata, il fascicolo di una complicata e difficile controversia civile, sulla quale egli dovrebbe poi riferire oralmente, in modo chiaro e compiuto, nell'inesorabile giro di un'ora.

⁴ Gulpease è un indice di leggibilità basato sulla lunghezza delle parole e delle frasi; vedi cap. 6 *Il lessico nei testi amministrativi*.

⁵ Vedi cap. 7 *La sintassi nei testi amministrativi*.

⁶ Vedi capp. 8 *La gerarchia dell'informazione*, 3 *La scrittura argomentativa* e 11 *L'argomentazione nei testi amministrativi*.

Il giorno seguente, sullo stesso argomento, dovrebbe riferire in mezz'ora; e infine, il terzo giorno, il tempo concessogli per ripetere la relazione dovrebbe essere ancora ridotto a un quarto d'ora. A questa terza prova, che sarebbe quella decisiva, dovrebbe esser presente un uditorio di studenti, assolutamente ignari del caso. Se il relatore riuscisse a saper toccare in quell'arringa concentrata tutti i punti essenziali della causa, in modo così chiaro e ordinato da farsi seguire ed intendere a colpo da quell'uditorio, egli mostrerebbe di aver imparato il genere di eloquenza che occorre per diventare un buon avvocato di cassazione.

Anche l'oratoria forense tende, come l'architettura, a diventar "razionale": linee dritte, pareti spoglie, abolizione di inutili ornamenti, franca ostentazione, anziché accorta dissimulazione, degli elementi architettonici rispondenti a necessità statiche. Anche l'oratore, insomma, come l'architetto, deve pensare prima di tutto alla solidità della costruzione: tanto meglio poi se da quella solidità balzerà fuori, senza cercarla, la bellezza monumentale.

Ma questa di fare a meno degli ornamenti posticci e di lasciare allo scoperto gli elementi maestri della costruzione, non mi sembra impresa senza rischi: ho una gran paura che a toglier via gli abbellimenti da certi discorsi, come da certe facciate, ci si accorga che sotto, invece di robuste travi, non c'è che fragile stucco.

L'avvocato, come l'artista, può aver la virtù di scoprire e rivelare gli aspetti più riposti e segreti della verità, fino al punto di dare ai profani, che non hanno la stessa virtù, l'impressione che i fatti da lui raccolti con amorosa fedeltà siano soltanto una sua invenzione. Ma l'avvocato non altera la verità, se riesce a scegliere in essa gli elementi più significativi che sfuggono al volgo: e non è giusto accusarlo di tradire la verità, quando invece riesce ad esserne, come l'artista, il più sensibile interprete.

Come la magnanimità dello storico fa balzar fuori evidenti le gesta eroiche da quei fatti che nel resoconto di un gretto cronista apparivano come un piatto episodio trascurabile, anche nei processi, e specialmente in quelli penali, i fatti si adeguano alla misura intellettuale e morale del difensore.

Il pubblico si immagina che certi avvocati sappiano scegliere per le loro difese solamente quei reati che abbiano alla loro radice una certa nobiltà di moventi, una certa grandezza di passione: è vero piuttosto che questi avvocati hanno il dono di saper scoprire in tutti i reati, anche nei più abietti, quegli elementi di pietà umana che meglio si intonano colla loro indole, e che rimarrebbero nascosti al pubblico se essi non ne fossero i generosi rivelatori.

Mettete due pittori dinanzi allo stesso paesaggio, l'uno accanto all'altro, ognuno col suo cavalletto: e tornate dopo un'ora a guardar quello che ciascuno ha tracciato sulla sua tela. Vedrete due paesaggi assolutamente diversi, tali da parer impossibile che il modello ne sia stato lo stesso. Direte dunque che uno dei due ha tradito la verità?

Per giudicare la utilità processuale degli avvocati, non bisogna guardare il difensore isolato, la cui attività unilaterale e partigiana, presa in sé, può sembrar fatta apposta per trarre i giudici fuori di strada; ma bisogna considerare il funzionamento nel processo dei due difensori contrapposti, ciascuno dei quali, colla propria parzialità, giustifica e rende necessaria la parzialità del contraddittore.

La giustizia non sa che farsi di quegli avvocati che vanno in udienza non per chiarire ai giudici le ragioni del cliente, ma per far bella mostra di sé e delle proprie qualità oratorie. Il difensore deve cercare unicamente di proiettare la sua virtù chiarificatrice sui fatti e sugli argomenti della causa, e di mantenere nell'ombra la propria persona: alla maniera di quei modernissimi congegni di illuminazione, chiamati diffusori, che, nascondendo la sorgente luminosa, fanno apparir le cose come trasparenti per una loro garbata fosforescenza interna. Al contrario delle lampade a luce diretta, prepotenti e sfacciate: che abbagliano chi le guarda, e intorno, sulle cose, non si vede che buio. L'avvocato che, durante una discussione, invece di parlare della causa, parla di sé, commette verso i giudici che lo ascoltano una mancanza di rispetto simile a quella che commetterebbe, se sul più bello dell'arringa, per far notare ai giudici che egli si serve del primo sarto della città, si sfilasse la toga. L'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé.

2. LETTURA DI UN BRANO DI HANS Kelsen

Prendiamo in esame adesso il cap. IX *La persona giuridica* di *Teoria generale del diritto e dello Stato*⁷ – testo non rivolto al pubblico generico, ma a giuristi – e soffermiamoci sulla lettura e commento delle prime pagine, nelle quali vengono impostati i concetti fondamentali.

Si può individuare una linea argomentativa che, partendo dai concetti di *sostanza* e *qualità*, giunge a ribaltare la percezione comune del rapporto fra *persona fisica* ed *essere umano*. In particolare si può notare come:

- a) la coppia di concetti *sostanza* e *qualità* (di ascendenza aristotelica) viene criticata additando nella *sostanza* – nel caso del ragionamento giuridico in questione – una ipostatizzazione intuitiva ma fallace di ciò che in realtà non è che un insieme di qualità;
- b) la *persona fisica*, in quanto *persona giuridica in senso lato*, viene totalmente separata dall'essere umano, mostrando che essa è di natura diversa dall'essere umano ed è invece della stessa natura della *persona giuridica in senso stretto*; ribaltando la percezione comune che apparenta *persona fisica* ed *essere umano* (in quanto individui) contrapponendoli alla *persona giuridica in senso stretto* (in quanto *corporazione*);
- c) in ciò, l'apparenza, il senso comune, vengono demistificati, e l'autore porta alla luce la vera struttura dei concetti, nascosta alla percezione comune;
- d) la demistificazione dei concetti correnti si spinge fino alla radicalità di assimilare il *modo di pensare corrente* al *pensiero mitologico primitivo che è detto animismo*;
- e) il *modo di pensare corrente* viene dato come *determinato dalle forme del linguaggio*, e la critica di quello prende dunque la forma di una critica di queste, esemplificata in questo caso nella critica della struttura frasale soggetto-predicato.

Si può notare poi come questa argomentazione ardua sia sviluppata con estrema semplicità, economicità ed eleganza di mezzi linguistici. In particolare:

- a) uso di termini filosofici che si identificano in parole della lingua comune (*sostanza*, *qualità*,

⁷ Kelsen (1994).

- soggetto, persona, ecc.) usate in senso tecnico, ma presupponendone il significato tecnico senza definirlo o richiamarlo⁸;
- b) di conseguenza, apparente basso grado di difficoltà lessicale (quale sarebbe rilevato da un test di leggibilità come *Gulpease*): in realtà la difficoltà è superiore a quanto appaia, ma nello stesso tempo superabile da parte di un lettore colto generico grazie alla ottima costruzione dell'argomentazione⁹;
- c) uso di frasi di lunghezza e complessità sintattica media se non addirittura semplice, con un basso livello di ipotassi¹⁰;
- d) frasi messe in sequenza l'una all'altra per lo più senza connettivi, perché la linea argomentativa è perfettamente percepibile grazie alla perfetta, implicita concatenazione dei concetti espressi in sequenza¹¹.

Teoria generale del diritto e dello Stato

IX. La persona giuridica

A. Sostanza e qualità

Il concetto di persona giuridica è un altro concetto generale usato nell'esposizione del diritto positivo e strettamente collegato con i concetti di dovere giuridico e di diritto soggettivo. Il concetto di persona giuridica – la quale è, per definizione, il soggetto di doveri giuridici e di diritti soggettivi – risponde alla necessità di immaginare un titolare dei diritti e dei doveri. Il pensiero giuridico non è soddisfatto della constatazione che una data azione od omissione umana formi il contenuto di un diritto o di un dovere. Deve esistere qualcosa che “abbia” il dovere o il diritto. In questa idea si palesa una tendenza generale del pensiero umano. Anche qualità osservabili empiricamente sono interpretate come qualità di un oggetto o di una sostanza, e sono rappresentate grammaticalmente come predicati di un soggetto. Questa sostanza non è un'entità ulteriore. Il soggetto grammaticale che la designa è soltanto un simbolo del fatto che le qualità formano una unità. La foglia non è una nuova entità che si aggiunge a tutte le qualità – verde, liscia, rotonda, e così via – ma soltanto la loro unità comprensiva. Nel modo di pensare corrente, determinato dalle forme del linguaggio, la sostanza è trasformata in un'entità separata, che si suppone avere un'esistenza indipendente dalle “sue” qualità. Il soggetto grammaticale, la sostanza, appare, per così dire, come un nuovo membro della serie formata dai predicati, dalle qualità inerenti alla sostanza.

Questo raddoppiamento dell'oggetto della conoscenza è caratteristico del pensiero mitologico primitivo che è detto animismo. Secondo l'interpretazione animistica della natura, si crede che ogni oggetto del mondo percettivo sia la dimora di uno spirito invisibile che è il signore dell'oggetto, che “ha” l'oggetto, nella stessa guisa in cui la sostanza ha le sue qualità, o il soggetto grammaticale i suoi predicati. Pertanto, la persona giuridica, qual è intesa normalmente, “ha” anch'essa in questo stesso senso i suoi doveri e diritti. La persona giuridica è la sostanza giuridica

⁸ Vedi cap. 6 *Il lessico nei testi amministrativi*.

⁹ Vedi capp. 6 *Il lessico nei testi amministrativi*, 3 *La scrittura argomentativa* e 11 *L'argomentazione nei testi amministrativi*.

¹⁰ Vedi cap. 7 *La sintassi nei testi amministrativi*.

¹¹ Vedi capp. 3 *La scrittura argomentativa*, 7 *La sintassi nei testi amministrativi* e 11 *L'argomentazione nei testi amministrativi*.

a cui doveri e diritti appartengono come qualità giuridiche. L'idea che "la persona ha" doveri e diritti implica la relazione di sostanza e qualità.

In realtà, tuttavia, la persona giuridica non è un'entità separata distinta dai "suoi" doveri e diritti, ma soltanto la loro unità personificata o – dato che doveri e diritti sono norme giuridiche – l'unità personificata di un complesso di norme giuridiche.

B. La persona fisica

a. Persona fisica ed essere umano

Che cos'è che costituisce questo tipo di unità? Quand'è che un complesso di doveri e diritti, un complesso di norme giuridiche, ha questo tipo di unità? Due diversi criteri emergono da un'analisi dei due tipi di persone giuridiche in senso ampio (*legal*) abitualmente distinti: la persona fisica (naturale) e la persona giuridica in senso stretto (*juristic*).

La maniera solita di definire la persona fisica e, al tempo stesso, distinguerla dalla persona giuridica in senso stretto, è questa: la persona fisica è un essere umano, mentre la persona giuridica in senso stretto non lo è. L'Austin, ad esempio, ne dà la seguente definizione: "un essere umano considerato come *investito di diritti o come soggetto a doveri*". Una persona è, in altri termini, un essere umano considerato come soggetto di doveri e diritti. Dire che un essere umano A è il soggetto di un dato dovere, o ha un dato dovere, significa soltanto che una data condotta dell'individuo A è il contenuto di un dovere giuridico. Dire che un essere umano A è il soggetto di un dato diritto, o ha un dato diritto, significa soltanto che una data condotta dell'individuo A è l'oggetto di un diritto soggettivo. Il significato di entrambe queste affermazioni è che una data condotta dell'individuo A è, in maniera specifica, il contenuto di una norma giuridica. Questa norma giuridica determina soltanto una particolare azione od omissione dell'individuo A, non la sua intera esistenza. Nemmeno l'ordinamento giuridico totale determina mai l'intera esistenza di un essere umano soggetta a quell'ordinamento né si interessa di tutte le sue funzioni mentali e corporali. L'uomo è soggetto all'ordinamento giuridico soltanto riguardo ad alcune determinate azioni ed omissioni; riguardo a tutte le altre, egli non è in rapporto con l'ordinamento giuridico. Nella scienza del diritto ci occupiamo dell'uomo in quanto la sua condotta rientra nel contenuto dell'ordinamento giuridico. Unicamente quelle azioni od omissioni di un essere umano che nell'ordinamento giuridico sono qualificate come doveri o diritti sono rilevanti per il concetto di persona giuridica in senso ampio. La persona esiste soltanto in quanto "ha" doveri e diritti; senza di questi essa non ha alcuna esistenza. Definire la persona fisica come un essere umano è inesatto, poiché uomo e persona sono non solo due concetti diversi, ma anche il risultato di due generi di considerazioni completamente diversi. L'uomo è un concetto biologico e fisiologico, in breve, un concetto delle scienze naturali. La persona è un concetto della giurisprudenza, dell'analisi cioè delle norme giuridiche.

Il fatto che uomo e persona siano due concetti del tutto diversi può esser considerato come un

risultato generalmente accettato della giurisprudenza analitica. Tuttavia, non se ne trae sempre l'ultima conseguenza. Questa è che la persona fisica, intesa come soggetto di doveri e diritti, non è l'essere umano la cui condotta è il contenuto di quei doveri o l'oggetto di quei diritti, ma soltanto la personificazione di quei doveri e di quei diritti. Ciò si può formulare più esattamente così: la persona fisica è la personificazione di un complesso di norme giuridiche le quali, ponendo i doveri ed i diritti che formano il contenuto della condotta di uno stesso essere umano, ne regolano la condotta. Uno *ius in rem* non è, come abbiamo visto, un diritto connesso con una data cosa, ma un diritto di richiedere che altri individui si comportino in una data maniera riguardo ad una data cosa. La cosa non è l'oggetto di uno *ius in rem* ma – come bene dice l'Austin – “la delimitazione del diritto soggettivo”. Così l'essere umano non è la persona fisica ma, per così dire, soltanto la “delimitazione” di una persona fisica. Il rapporto fra una cosiddetta persona fisica e l'essere umano, con il quale la prima è sovente erroneamente identificata, consiste nel fatto che quei doveri e quei diritti che sono compresi nel concetto di persona si riferiscono tutti al comportamento di quell'essere umano. Che uno schiavo non è giuridicamente una persona, o non ha personalità giuridica, significa che non vi sono norme giuridiche che qualifichino alcun comportamento di questo individuo come un dovere o un diritto.

Che un uomo A sia una persona giuridica, in senso ampio, o abbia personalità giuridica, significa al contrario che esistono tali norme. La persona “A” è il complesso di tutte le norme giuridiche che qualificano gli atti di A come doveri o diritti. Noi perveniamo alla “personalità di A” quando concepiamo queste norme come formanti un'unica unità, che noi personifichiamo.

b. La persona fisica come persona giuridica in senso ampio

Il concetto di persona fisica (naturale) non significa altro che la personificazione di un complesso di norme giuridiche. L'uomo, un uomo individualmente determinato, è soltanto l'elemento che costituisce l'unità nella pluralità di queste norme.

L'inesattezza della proposizione “la persona fisica è un essere umano” risulta ovvia anche per il fatto che quanto è vero per l'essere umano, che si dice sia una “persona”, non è affatto vero sempre per la persona. La proposizione che un essere umano ha doveri e diritti significa che le norme giuridiche ne regolano il comportamento in maniera specifica. La proposizione che una persona ha doveri e diritti, invece, è priva di significato o si riduce ad una vuota tautologia. Essa significa che un complesso di doveri e diritti, la cui unità è personificata “ha” dei diritti e dei doveri. Per evitare questo controsenso, dobbiamo intendere “ha” per “è”: un complesso di doveri e diritti “è” dei doveri e dei diritti. Ha senso affermare che la legge impone doveri e conferisce diritti ad esseri umani. Ma non ha senso dire che la legge impone doveri e conferisce diritti a delle persone. Una tale affermazione significa che la legge impone doveri a doveri e conferisce diritti a diritti. È soltanto ad esseri umani, e non già a persone, che possono esser imposti doveri e conferiti diritti, dato che unicamente il comportamento degli esseri umani può essere il

contenuto di norme giuridiche. La identificazione dell'uomo con la persona fisica produce la conseguenza pericolosa di oscurare questo principio, che è fondamentale per una giurisprudenza libera da finzioni.

La persona fisica è quindi non già una realtà naturale, ma una costruzione del pensiero giuridico. Essa è un concetto ausiliario che può, ma non deve necessariamente, venir usato per rappresentare taluni fenomeni del diritto, ma non tutti. Ogni rappresentazione del diritto deve sempre, in definitiva, riferirsi alle azioni ed omissioni degli esseri umani il cui comportamento è regolato dalle norme giuridiche.

C. La persona giuridica in senso stretto

Poiché il concetto della cosiddetta "persona" fisica (naturale) è soltanto una costruzione dei giuristi, e, come tale, totalmente diverso dal concetto di "uomo", la cosiddetta persona "fisica" è allora una persona "giuridica" in senso ampio. Se la cosiddetta persona fisica è una persona giuridica in senso ampio, non vi può essere una differenza sostanziale fra la persona fisica e quella che viene di solito considerata esclusivamente come una persona "giuridica" in senso stretto. È vero che la giurisprudenza tradizionale è incline ad ammettere che anche la cosiddetta persona fisica sia in realtà una persona "giuridica". Ma definendo la prima come uomo e la seconda come non-uomo, essa ne offusca di nuovo la somiglianza sostanziale. Il rapporto fra uomo e persona fisica non è affatto più intimo di quello fra uomo e persona giuridica, intesa in senso stretto e tecnico. Dopo tutto, non è che una tautologia dire che ogni persona giuridica in senso ampio è in definitiva una persona del regno del diritto, e che nel regno del diritto esistono soltanto delle persone giuridiche.

a. La corporazione

Il tipico esempio di persona "giuridica" (nel senso più ristretto e tecnico) è costituito dalla corporazione. La definizione corrente di corporazione è la seguente: un gruppo di individui – considerati dal diritto come una unità, cioè come una persona avente diritti e doveri distinti da quelli degli individui che la compongono. Una corporazione è considerata come una persona perché l'ordinamento giuridico dispone taluni diritti e doveri giuridici che concernono gli interessi dei membri della corporazione, ma che non sembrano essere i diritti e i doveri dei detti membri e sono, perciò, interpretati come diritti e doveri della corporazione stessa. Tali diritti e doveri sono creati, in particolare, da atti degli organi della corporazione. Uno stabile, ad esempio, viene affittato da un organo per conto della corporazione. Il diritto di usare lo stabile è pertanto, secondo l'interpretazione corrente, un diritto della corporazione e non dei suoi membri. L'obbligo di pagar l'affitto spetta alla corporazione stessa e non ai suoi membri. O, per ricorrere ad un altro esempio, un organo di una corporazione acquista dei beni immobili. Questi vengono allora ad essere proprietà della corporazione e non dei suoi membri. Nel caso che taluno leda

un diritto della corporazione, è di nuovo questa, e non i suoi membri, che deve promuovere un'azione in giudizio. Il risarcimento ottenuto mediante la sanzione civile viene ad aggiungersi al patrimonio della corporazione stessa. Se una obbligazione della corporazione rimane inadempita – se, ad esempio, l'affitto non viene pagato nei termini dovuti – può essere egualmente promossa un'azione nei confronti della corporazione e non nei confronti dei suoi membri, e la sanzione civile è a suo tempo diretta contro di essa e non contro i suoi membri. Ciò significa che la sanzione civile è diretta contro il patrimonio della corporazione stessa, e non contro il patrimonio dei suoi membri. Possiamo qui trascurare quei casi nei quali la sanzione è diretta anche contro il patrimonio dei membri – come può accadere, ad esempio, nel caso in cui il patrimonio della corporazione non basti al risarcimento dei danni –. La ragione decisiva per la quale una corporazione è considerata una persona giuridica sembra essere il fatto che la sua responsabilità per gli illeciti civili della corporazione è, in linea di principio, limitata al patrimonio della corporazione stessa.

3. LETTURA E RISCrittURA DI UN BRANO DI TULLIO ASCARELLI

Nei primi due brani esaminati, quindi, ho proposto esempi molto diversi fra di loro, ma accomunati dall'essere il prodotto di una personale capacità di scrittura fuori del comune, in un comune gusto per la scrittura essenziale e lineare, per la nitidezza dei passaggi argomentativi, corrispondentemente per l'economia degli elementi connettivi, la scarsità di ipotassi, l'abolizione di ogni ornamento esteriore.

Questo terzo brano invece è di materia normativa più affine a quella che è alla base di questo manuale, e insieme di livello molto più abbordabile come scrittura. Su di esso ci si può dunque soffermare di più, usando il testo – che non si presenta come i primi intoccabile – anche come materia di riscrittura.

La genesi del testo a partire da lezioni orali, trascritte e sistemate come dispense universitarie prima di raggiungere il livello di manuale a stampa, è percepibile anche nel risultato finale. In particolare:

- a) caratteristica dominante di questa testualità appare la massiccia incassatura di parentetiche (esplicative, esemplificative, concessive, ecc.) all'interno di una struttura sintattica già ricca di subordinate e coordinate. Nell'insieme, dunque, una struttura sintattica estremamente pesante, che sembra risultare dall'inserimento stratificato di informazioni accessorie di vario tipo all'interno di una struttura sintattica contenitore. Il testo non ha note a piè di pagina: anche il tipo di informazione che sarebbe gestibile nelle note viene incorporato nella frase. Tra parentesi quadre, infine, si danno aggiornamenti del testo, inseriti in edizioni successive, a completare il meccanismo di incorporazione stratificata;
- b) questa testualità sovraccarica è comunicabile esclusivamente in forma scritta, «spazializzata» sulla pagina mediante l'uso di demarcatori quali parentesi eccetera. Solo avendo la pagina

davanti il lettore riesce a tenere sotto controllo la struttura delle frasi e dei paragrafi.

Sarebbe impossibile farlo ascoltando semplicemente la lettura lineare del testo. Sarebbe invece possibile seguire una esposizione orale in cui, in parallelo al discorso, i punti venissero fissati e «spazializzati» su una lavagna. Il testo finito rivela in questo la sua contiguità con la lezione universitaria da cui ha avuto origine;

- c) il testo, peraltro, presenta – almeno apparentemente – numerosi altri fenomeni caratteristici delle scritture normative o burocratiche passibili di semplificazione: dalla nominalizzazione¹², al passivo¹³, all'uso di connettivi antiquati¹⁴, eccetera.

Ciò dato – nel pieno rispetto della validità del testo, e senza minimamente pretendere di sapere come si deve scrivere un manuale di diritto commerciale – propongo una riscrittura delle parti più complicate. Una riscrittura mossa, prima che dall'intenzione di tentare formulazioni più digeribili per altri lettori non specialisti, dall'intenzione di chiarire anzitutto a me stesso, parafrasando, il significato del testo.

Il risultato è la riscrittura sulla seconda colonna del testo che segue; o meglio, inizialmente, una versione anteriore di quella che qui presento. La versione iniziale, infatti, è stata più volte modificata raccogliendo le osservazioni portate dai partecipanti al corso, nelle varie sedute seminariali con gruppi diversi che si sono succeduti. Le osservazioni dei vari gruppi, infatti, sono state a loro volta stimolanti e hanno permesso di produrre migliori approssimazioni al significato esatto.

Questa serie di contro-osservazioni e discussioni, che inevitabilmente spaziavano fra il contenuto e la forma, sono state molto interessanti, e – ciò che sembra significativo – di segno diverso da parte dei vari individui e gruppi. Non si è infatti ripetuto uno stesso schema di discussione, con i giuristi da una parte e il linguista dall'altro, ma le posizioni si sono spesso invertite, mettendo in luce atteggiamenti diversi da parte di diversi partecipanti: alcuni a difendere la formulazione originale giudicando indispensabile e non semplificabile l'adozione di quel particolare linguaggio e stile tecnico, altri invece critici, anche fortemente critici, verso la formulazione originale. Credo che sia risultato una esperienza condivisa il fatto che il confronto di un punto di vista non tecnico con punti di vista tecnici produce dialetticamente una migliore consapevolezza delle questioni di comunicabilità e di stile, non come questioni esterne al contenuto, ma come questioni intrinseche al preciso significato che si intende focalizzare.

¹² Vedi cap. 7 *La sintassi nei testi amministrativi*.

¹³ Vedi cap. 4 *L'autore nei testi amministrativi*.

¹⁴ Vedi cap. 6 *Il lessico nei testi amministrativi*.

Corso di diritto commerciale

Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa – suona l'art. 2555 – costituisce l'azienda; all'attività professionale dell'imprenditore (impresa) si contrappone così un complesso di beni (ma avremo più oltre occasione di chiarire il significato di questo termine), strumento dell'attività di esercizio, frutto di quella di organizzazione.

Detti beni possono essere, e torneremo in argomento, della più varia natura: mobili e immobili; materiali e immateriali; stabili, macchine, merci, brevetti, somme di denaro, e via dicendo.

All'uopo si distinguono, nella tecnica aziendale, i beni che costituiscono lo strumento dell'attività (si pensi all'immobile ove è installata l'azienda, a impianti, macchine, e via dicendo) e quelli invece destinati alla trasformazione o alla vendita (si pensi allo stock di merci) e corrispondentemente i fondi (ai quali, quando derivanti da altrui finanziamenti, corrisponderanno finanziamenti a lungo termine) investiti nei beni del primo gruppo (c.d. capitale fisso) e quelli (ai quali potranno corrispondere finanziamenti a termine più breve, in relazione al diverso ciclo di vendita o trasformazione) destinati al secondo o destinati alle spese necessarie alla trasformazione o corrispondenti al credito che, nella vendita delle merci, l'imprenditore deve a sua volta concedere ai propri compratori (c.d. capitale circolante).

Nella tecnica aziendale si distinguono due tipi di beni:

1. i beni che costituiscono lo strumento dell'attività (l'immobile dove è installata l'azienda, impianti, macchine, e via dicendo);
2. i beni destinati alla trasformazione o alla vendita (lo stock di merci).

Corrispondentemente, si distinguono due tipi di fondi:

1. il cosiddetto capitale fisso, investito nei beni del primo tipo;
2. il cosiddetto capitale circolante, destinato ai beni del secondo tipo, o alle spese necessarie alla trasformazione, o corrispondente al credito che, nella vendita delle merci, l'imprenditore deve a sua volta concedere ai propri compratori.

A questi due tipi di fondi, a loro volta, corrispondono due diversi tipi di finanziamenti:

1. finanziamenti a lungo termine;
2. finanziamenti a termine più breve, in relazione al diverso ciclo di vendita o trasformazione.

A questa distinzione abbiamo già fatto cenno trattando delle registrazioni contabili ch , nei riguardi dei beni del primo gruppo, dovr  annualmente tenersi conto del loro ammortamento, mentre nei riguardi di quelli del secondo gruppo dovr , nella valutazione, farsi capo al minor prezzo tra quello di mercato e quello di costo.

La nozione di imprenditore attiene dunque alla dottrina dei soggetti di diritto, e costituisce appunto una qualifica posta in relazione con l'attivit  svolta che, a sua volta, costituisce un fatto. La nozione di azienda attiene invece alla dottrina dell'oggetto del diritto ed   perci  che l'azienda si pone come strumento dell'attivit  dell'imprenditore che, d'altra parte, in quest'attivit  organizzata, abbisogna appunto di detto strumento.

Abbiamo invero visto come la qualifica di imprenditore presupponga una attivit  organizzata e come questa organizzazione si rifletta vuoi nel campo delle persone, e ci  dei collaboratori dell'imprenditore, vuoi nel campo dei beni.

Mentre tuttavia (e gi  abbiamo fatto capo a questa osservazione) l'attivit  dell'imprenditore (l'impresa) per quanto di fatto si diversifichi in vari rami, viene considerata unitamente,   ammissibile una pluralit  di aziende per lo stesso imprenditore (e v. cpv. art. 434 cpc. in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro), data appunto la possibile diversit  delle sue attivit  nei riguardi dell'oggetto e della localizzazione, rimanendo l'azienda pur sempre contrassegnata dalla coordinazione di vari beni quale strumento per l'esercizio di una determinata attivit .

Questa pluralit  permette di intendere perch  non occorra nei riguardi dell'azienda quella diretta destinazione dei suoi prodotti allo scambio che abbiamo visto propria dell'impresa, potendo

La nozione di "impresa" va distinta dunque da quella di "azienda". La distinzione scaturisce dalla circostanza che l'attivit  di un imprenditore pu  essere inquadrata sotto un duplice punto di vista, uno *soggettivo* e l'altro *oggettivo*. Il primo focalizza il *soggetto dell'attivit *, ossia l'imprenditore in quanto svolge attivit  organizzata (l'organizzazione si riflette vuoi nel campo delle persone, e ci  dei collaboratori dell'imprenditore, vuoi nel campo dei beni). Questa attivit  organizzata   appunto ci  che si definisce "impresa". Il secondo punto di vista focalizza invece l'oggetto, ossia lo *strumento* attraverso cui l'imprenditore svolge la sua attivit . Questo strumento   il *complesso dei beni* utilizzati per l'esercizio dell'impresa ed   appunto tale strumento che si definisce "azienda".

Questa distinzione ha delle conseguenze. L'impresa pu  di fatto diversificarsi in vari rami, utilizzando a tal fine, come strumento, aziende *diverse* per oggetto e localizzazione. Uno stesso imprenditore pu  essere quindi proprietario di pi  aziende ed ecco allora che all'unicit  dell'impresa (che rimane sempre una ed una sola per il suo carattere unitario di attivit  organizzata svolta dal medesimo imprenditore), pu  corrispondere una pluralit  di aziende.

Da qui un'altra conseguenza. Proprio perch  vi pu  essere una pluralit  di aziende a fronte di un'unica impresa, pu  accadere che l'azienda di un imprenditore produca prodotti destinati ad altra

un'azienda essere destinata esclusivamente alla produzione di beni destinati allo stesso imprenditore che ne assorbe tutta la produzione (sebbene astrattamente destinabile come tale al mercato) in altra sua azienda. Le varie aziende dello stesso imprenditore avranno così finalità distinte [e la distinzione potrà essere rilevante in sede fiscale].

La disciplina dettata dal codice relativamente all'azienda si riferisce a quella intesa all'esercizio di un'attività imprenditrice e, per quanto il codice si riferisca all'imprenditore, può forse farvisi capo anche nei riguardi di azienda appartenente a un ente pubblico, ancorché non economico (art. 2093), esercente un'impresa. Non può invece parlarsi giuridicamente di azienda per il complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività professionali, per quanto, a volte, per quel fenomeno di «personalizzazione» che anche ivi ha luogo, si usi il termine azienda anche con riferimento all'organizzazione di attività professionali. La disciplina dettata dal codice si riferisce poi a volte solo (per es. art. 2557) all'azienda commerciale (e cioè strumento dell'attività specificata all'art. 2195), a volte a quella di un soggetto sottoposto all'obbligo di registrazione e di libri contabili [così escludendo anche quella che costituisca strumento di un'attività di piccola impresa commerciale (art. 2556; art. 2559), ma includendo quella strumento di un'impresa soggetta a registrazione e pertanto di una cooperativa o di una società costituita secondo i tipi delle società commerciali, ancorché aventi oggetto civile], a volte invece anche all'azienda agricola (art. 2555, 2557 ult. cpv., 2558, 2561, 2562).

azienda sempre dello stesso imprenditore. I prodotti dell'azienda non sono quindi necessariamente destinati allo scambio (l'imprenditore può assorbire in una sua azienda tutta la produzione di un'altra sua azienda), mentre lo sono invece sempre i prodotti dell'impresa, concepita unitariamente come attività organizzata dell'imprenditore.

L'esclusione dell'azienda del piccolo imprenditore (distinto dal lavoratore autonomo che non può dirsi titolare di una azienda) dalle norme che concernono la pubblicità del trasferimento della azienda e la circolazione dei crediti e dei debiti, trova la sua spiegazione nella scarsa rilevanza in quel caso dell'elemento patrimoniale (mentre possono avere senso anche per il piccolo imprenditore le norme degli artt. 2557 e 2558). L'esclusione della azienda agricola (chiunque ne sia il titolare) dalle norme dell'art. 2557 trova la sua spiegazione nella più stretta connessione, almeno in via generale, della attività con una determinata localizzazione della produzione, mentre la stessa vendita dell'azienda agricola preclude una identità di localizzazione della eventuale nuova azienda dell'alienante (o v. invero poi art. 2557 cpv. sul quale torneremo); la non applicabilità a sua volta alle aziende agricole (quando non appartenenti a imprenditori soggetti a registrazione) delle norme degli artt. 2556, 2559, 2560 trova la sua spiegazione da un lato nell'importanza che, nelle aziende agricole, assume l'elemento immobiliare, a sua volta soggetto a pubblicità e in funzione del quale viene misurato il credito e in quella delle pertinenze, dall'altro nella mancanza di una legale disciplina della contabilità.

Le norme che riguardano la pubblicità del trasferimento dell'azienda e la circolazione dei crediti e dei debiti non si applicano all'azienda del piccolo imprenditore (si invece al lavoratore autonomo che non può dirsi titolare di un'azienda). Questa esclusione si spiega perché nel caso del piccolo imprenditore l'elemento patrimoniale ha scarsa rilevanza (mentre possono avere senso anche per il piccolo imprenditore le norme degli artt. 2557 e 2558).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ASCARELLI Tullio, *Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, Giuffrè, 1962

CALAMANDREI Piero, *Della cosiddetta oratoria forense*, in ID. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, Ponte alle Grazie, 1989 [1935]

KELSEN Hans, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Etas, [trad. it. di KELSEN 1945], 1994